

**D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2579****Assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (Diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

## Viste:

- la d.g.r. 11 settembre 2013, n. 593, che ha approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 14 che prevede:
  - al comma 1 lett. b) la promozione di misure e iniziative per la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi, dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni;
  - al comma 3 la promozione di forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto, inoltre, il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato («Regolamento generale di esenzione per categoria»), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1 - 11) ed all'art. 36 «Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme»;

## Considerato che:

- Il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria, con un orizzonte temporale lungo periodo;
- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto;
- le evidenze scientifiche consolidate, nonchè i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo rilevante sullo stato di qualità dell'aria da parte del settore traffico - in particolare diesel - e della combustione della biomassa legnosa - con particolare riferimento al riscaldamento domestico -;
- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono specificatamente l'attuazione di misure strutturali;

Richiamate le azioni di breve periodo del PRIA, ed in particolare le azioni TP-1 «Veicoli commerciali» e TP-2 «Veicoli per trasporto persone», la cui attuazione concorre al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto di dare attuazione alle azioni TP-1 e TP-2 del PRIA, nella parte in cui prevedono misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli commerciali e dei veicoli addetti al trasporto di persone;

## Richiamate:

- la d.g.r. 11 luglio 2008, n. VIII/7633, concernente l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci (di categoria N1, N2 ed N3 e di classi «Euro 0», «Euro 1» ed «Euro 2»), attuato mediante il bando indetto con decreto D.G. 14 novembre 2008, n. 13078;
- la d.g.r. 7 ottobre 2009, n. VIII/10293, che ha disposto criteri aggiuntivi per l'attuazione della misura di incentivazio-

ne di cui alla suddetta d.g.r. 7633/08, oggetto del bando integrativo di cui al decreto D.G. 20 ottobre 2009, n. 10659;

- la d.g.r. 9 novembre 2009, n. VIII/10490, concernente la misura per l'installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone, escluso il trasporto pubblico locale, attuata mediante il bando indetto con decreto d.g. 19 novembre 2009, n. 12235;
- la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11412, concernente la misura di incentivazione all'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel), di classe Euro 2, destinati al trasporto pubblico locale (TPL), attuata mediante il bando indetto con decreto d.s. 29 aprile 2010, n.4606;
- la d.g.r. 30 novembre 2011, n. IX/2604, avente ad oggetto l'assegnazione di contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su mezzi d'opera a motore ad accensione spontanea (diesel) utilizzati in ambito di cantiere, attuato con bando indetto con i decreti D.G. 5 gennaio 2012, n. 8, modificato ed integrato con D.G. 28 febbraio 2012, n. 1527;

Evidenziato che le suddette disposizioni si inquadrano nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e, specificatamente, nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/2006 e del PRIA, in quanto concorrono al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati membri dalla vigente normativa comunitaria in materia di tutela della qualità dell'aria;

Evidenziato, inoltre, che tali misure strutturali, unitamente al PRIA, sono state comunicate, tramite lo Stato membro, alla Commissione europea anche nell'ambito delle procedure di infrazione da essa attivate per il rispetto della Direttiva 50/2008/CE e costituiscono uno tra i precisi impegni di Regione Lombardia al fine di raggiungere la conformità con tale Direttiva evitando l'aggravarsi di procedure di infrazione;

Ritenuto di individuare nei soggetti che svolgono una attività economica i beneficiari della misura di incentivazione;

Ritenuto che detti soggetti possano accedere alla misura di incentivazione laddove abbiano in proprietà o in locazione finanziaria autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto g) e comma 2, punto c) e di categoria M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), aventi le seguenti caratteristiche riportate nella carta di circolazione:

- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, (veicoli cosiddetti «EURO 2»);

## ovvero:

- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A (veicoli cosiddetti «EURO 3»);

Ritenuto di erogare il contributo previsto dalla misura di incentivazione di cui trattasi ai soggetti che svolgono attività economica aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia;

Dato atto che nel territorio della regione Lombardia vigono limitazioni alla circolazione per talune categorie di veicoli più inquinanti disposte con provvedimenti attuativi della legge regionale n. 24/06 e del PRIA, non previste né a livello nazionale né a livello europeo;

Ritenuto che tali limitazioni, impedendo la circolazione dei veicoli più inquinanti, innalzino il livello di tutela ambientale in quanto determinano la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera;

Ritenuto di finanziare i contributi in regime di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 che si applica a diverse categorie di aiuti, tra cui gli aiuti per la tutela dell'ambiente, ed in particolare ai sensi dell'art. 36:

- comma 2, sotto il profilo dell'innalzamento del livello di tutela ambientale, in quanto la misura di incentivazione si affianca, consentendone la piena attuazione, alle sopra richiamate vigenti misure di limitazione dei veicoli più inquinanti;
- comma 4, lettera b), che prevede aiuti per interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale;

## Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, i contributi:

- non sono concessi a:
  - imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
    - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni seguenti individuate all'art. 2 par. 18 Reg. (UE) 651/2014;
- non sono erogabili a:
  - imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
  - imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia;

Evidenziato che le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammessi alla misura di incentivazione rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente, fatte salve le categorie del paragrafo precedente;

Ritenuto che le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che, in relazione al reg. (UE) n. 651/2014, dichiara, in particolare, di non rientrare nelle specifiche esclusioni previste dal regime di aiuto e di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione;

Ritenuto, in particolare, di:

- ammettere a contributo l'acquisto, con relativa installazione sugli autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e N3, ed M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, di classe emissiva «EURO 2» ed «EURO 3», di dispositivi antiparticolato conformi al DM n. 39/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria «Euro 5», conformemente alle condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 36 del reg. (UE) n. 651/2014;
- stabilire l'entità del contributo, conformemente alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 36 del reg. (UE) n. 651/2014, in:
  - a. € 1.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1;
  - b. € 1.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2 ed M2;
  - c. € 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 ed M3;

precisando che ogni contributo erogato non può superare il 40% dei costi ammissibili sostenuti;

- finanziare tale intervento di incentivazione con risorse pari a € 10.000.000,00;
- stabilire che la misura d'incentivazione sarà attuata nel 2015;

Precisato che le risorse destinate alla misura d'incentivazione derivano dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Dato atto che la procedura di accesso al contributo è telematica attraverso il sistema regionale GEFO, accessibile sul sito [gefo.servizirl.it](http://gefo.servizirl.it);

Ritenuto che la gestione del bando prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- istruttoria, consistente nella verifica della completezza della documentazione pervenuta e dei requisiti previsti dallo specifico bando e acquisizione d'ufficio dei documenti richiesti;
- liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari;

Dato atto che oltre alla gestione del bando sono previste le ulteriori seguenti attività:

- controllo, a posteriori, sui dati autodichiarati;
- avvio, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure dirette al recupero dei contributi indebitamente percepiti;

Ritenuto che la gestione del bando attuativo e lo svolgimento delle ulteriori attività previste sono affidate alla Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile la quale potrà avvalersi, per l'espletamento di talune attività di istruttoria, di un ente del Sistema regionale SIREG;

Ritenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2012 di fissare in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle istanze e di assegnazione del contributo;

Visto il documento predisposto dalla Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, che riporta e specifica i sopra riportati criteri e modalità di attuazione della misura di incentivazione all'acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato, riferita agli autoveicoli diesel di categoria N1, N2 e N3 e M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto che la spesa di € 10.000.000,00 prevista per il finanziamento della misura di incentivazione di cui trattasi trova copertura al capitolo 10475 del Bilancio triennale 2014-2016 per € 4.000.000,00, già presenti sul suddetto capitolo, e per ulteriori € 6.000.000,00, a seguito di variazione compensativa dal capitolo 10474, in adeguamento del Piano dei conti;

Precisato che le eventuali risorse destinate alla misura d'incentivazione che dovessero rendersi disponibili saranno riutilizzate primariamente per il finanziamento della stessa misura attraverso la previsione e la gestione, nel relativo bando attuativo, di apposite liste d'attesa ed, in ogni caso, per il finanziamento di ulteriori misure, da individuarsi, finalizzate al contenimento delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione, prevista all'art. 9 del reg. (UE) n. 651/2014 nonché a quella di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sul portale regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, concernente: «Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL)»;

2. di demandare alla competente Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile l'approvazione del bando attuativo della misura di incentivazione di cui al precedente punto 1;

3. di stabilire che la gestione del bando attuativo e lo svolgimento delle ulteriori attività previste sono affidate alla Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile la quale potrà avvalersi, per l'espletamento di talune attività di istruttoria, di un ente del Sistema regionale SIREG;

4. di fissare in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle istanze e di assegnazione del contributo;

5. di dare atto che le risorse pari a € 10.000.000,00 per il finanziamento della presente misura derivano dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

6. di dare atto che la spesa di € 10.000.000,00 per il finanziamento della misura trova copertura al capitolo 10475 del Bilancio triennale 2014-2016 per € 4.000.000,00, già presenti sul suddetto capitolo, e per ulteriori € 6.000.000,00, a seguito di variazione compensativa dal capitolo 10474, in adeguamento del Piano dei conti;

7. di stabilire che l'eventuale residuo delle risorse destinate alla presente misura d'incentivazione siano riutilizzate primariamente per il finanziamento della stessa misura attraverso la previsione e la gestione, nel relativo bando attuativo, di apposite liste d'attesa ed, in ogni caso, per il finanziamento di ulteriori misure, da individuarsi, finalizzate al contenimento delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria;

8. di prevedere che la presente misura di incentivazione sia attuata nel rispetto del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione;

9. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utiliz-

zando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

10. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;

11. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei Regolamenti citati;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale, sul sito della Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e sul portale regionale anche ai sensi dell'art.9 del reg. (UE) n. 651/2014 e degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

13. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in adempimento a quanto previsto dal comma 2, art. 2 dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO

— • —

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO CON RELATIVA INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIPARTICOLATO SU AUTOVEICOLI A MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE, ESCLUSO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)**

### 1. FINALITÀ

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA - misure TP-1 e TP-2) e della legge regionale n. 24/06, ai fini del raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria.

In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti da motori diesel, Regione Lombardia, in coerenza con le misure di assegnazione di contributi ai sensi delle dd.G.R. n. 7633/2007, n. 10490/2009 e s.m.i., riconosce contributi per l'installazione di dispositivi di abbattimento del particolato dei gas di scarico su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, con esclusione dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL), su tutto il territorio di Regione Lombardia.

La presente misura di incentivazione è attuata tramite specifico bando secondo i criteri e le modalità di seguito individuate

(1) Per **dispositivo antiparticolato** si intende un sistema, idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, costituito da uno o più elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo, omologato secondo la normativa statale vigente.

### 2. RISORSE STANZIATE

Per l'iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00.

### 3. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono beneficiari del contributo i soggetti che svolgono attività economica aventi la propria sede legale o operativa in Regione Lombardia, secondo quanto risulta da certificato della CCIAA.

L'accesso al contributo è limitato ai soli soggetti che abbiano in proprietà o in locazione finanziaria autoveicoli diesel di categoria (come riportato al rigo J della carta di circolazione) N1, N2 e N3, come definiti ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto g) e comma 2, punto c) e di categoria M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), rispondenti alle seguenti caratteristiche (come riportato al rigo V.9 della carta di circolazione):

- 1a. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, (veicoli cosiddetti "EURO 2")  
ovvero
- 1b. omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A (veicoli cosiddetti "EURO 3").

Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli, aventi le caratteristiche sopra individuate, intestati al medesimo soggetto. Ad ogni veicolo dovrà essere associata una richiesta di contributo.

Il contributo viene erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per ca-

## Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

tegoria”) e che si applica a diverse categorie di aiuti tra cui quelli per la tutela dell’ambiente (art.36 “*Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell’Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme*”).

Tali contributi non possono essere concessi, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

- imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- imprese in difficoltà, rientranti in una delle situazioni seguenti individuate all’art. 2 par. 18 Reg. (UE) 651/2014:
  - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  - qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
    - e
    - il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Tali contributi non possono essere erogati, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a:

- imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a seguito di formale ingiunzione di recupero;
- imprese che al momento del pagamento del contributo non presentano una sede legale o operativa in regione Lombardia.

Le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono ammessi alla misura di incentivazione rientrando la stessa tra gli aiuti per la tutela dell’ambiente, fatte salve le categorie sopra riportate.

#### 4. INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per l’acquisto con relativa installazione di dispositivi antiparticolato sui veicoli diesel definiti al precedente paragrafo 3, cosiddetti “EURO 2” e “EURO 3”.

I costi ammissibili non includono l’IVA ma soltanto le spese inerenti l’oggetto del contributo, sostenute dopo la data di richiesta di accesso al contributo stesso.

I dispositivi installati dovranno essere omologati secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 “Regolamento recante disposizioni concernenti l’omologazione e l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli”.

Saranno ammessi a contributo i dispositivi antiparticolato “efficaci” ovvero in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 5 e riportato nelle rispettive tabelle di cui all’Allegato A al decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008.

Conseguentemente, la carta di circolazione dovrà riportare, a seguito dell’avenuta installazione del dispositivo, la dicitura recante la seguente annotazione: “Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ..... Ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato, è inquadrabile quale Euro 5”.

Sono ammesse al contributo gli acquisti con relativa installazione effettuati successivamente alla data di richiesta del contributo medesimo secondo le procedure individuate dallo specifico bando, ai sensi dell’art.6, comma 2, del Reg. (UE) n. 651/2014.

Dovrà essere garantita l’efficienza del funzionamento del dispositivo antiparticolato oggetto di contributo per almeno i tre anni successivi dalla sua installazione sul veicolo dichiarato.

#### 5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo è pari a:

- a. € 1.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1
- b. € 1.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2 ed M2
- c. € 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 ed M3

Ciascun veicolo può essere associato ad una sola richiesta di contributo, pena l’esclusione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Reg. (UE) n. 651/2014, ogni contributo erogato non può superare il 40% dei costi ammissibili sostenuti. I contributi concessi a norma della presente misura di incentivazione non possono in alcun caso essere cumulati con altri aiuti concessi per il finanziamento dei medesimi costi ammissibili.

## 6. COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

La procedura di accesso a contributo è telematica attraverso il sistema regionale GEFO.

Il soggetto richiedente dovrà fornire i seguenti dati:

- anagrafica del legale rappresentante dell'impresa e relativo codice fiscale;
- anagrafica e dati camerali dell'impresa rappresentata (inclusi il settore di attività e dimensione) e relativo codice fiscale/partita IVA;
- estremi del conto corrente bancario o postale sul quale versare il contributo;
- dati ai fini dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione della posizione rispetto al regime di aiuti di Stato;
- stima del costo complessivo ammissibile da sostenere;
- dati relativi al veicolo sul quale verrà installato il dispositivo antiparticolato, ed in particolare numero di targa, categoria del veicolo e direttiva europea antinquinamento di appartenenza del veicolo.

Il soggetto richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- l'accettazione delle condizioni del bando;
- la disponibilità per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- il mantenimento in efficienza del dispositivo antiparticolato installato sul veicolo di proprietà per almeno tre anni dalla data di sua installazione;
- l'impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti.

Il documento di autodichiarazione generato dal sistema dovrà essere firmato digitalmente/elettronicamente.

L'accesso al contributo è subordinata al pagamento elettronico dell'imposta di bollo, se dovuta, pari ad un importo di 16 €.

Il sistema, dopo avere registrato i dati necessari e forniti dal soggetto richiedente, in caso di disponibilità di risorse finanziarie, provvede alla prenotazione del contributo pari all'importo massimo prenotabile in base alla categoria del veicolo registrato.

L'accettazione delle richieste di prenotazione del contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie la richiesta di contributo verrà inserita in una apposita lista di attesa, finanziabile solo nel caso di rinuncia/decadenza delle richieste presentate in precedenza o nell'eventualità, stabilita dalla Giunta regionale e legata alle disponibilità di bilancio, di rifinanziamento della misura.

La prenotazione del contributo ha una validità limitata a 120 giorni, termine oltre il quale, qualora non utilizzata, decadrà.

Il soggetto richiedente, una volta in possesso della prenotazione del contributo, potrà recarsi presso un'officina qualificata per l'acquisto con relativa installazione del dispositivo antiparticolato sul veicolo.

Una volta perfezionata l'azione di trasformazione del veicolo, il soggetto beneficiario procederà alla trasmissione telematica della copia in formato digitale della fattura quietanzata e della copia in formato digitale, rilasciata dal costruttore, del certificato di conformità del dispositivo antiparticolato installato al tipo omologato dal Ministero competente.

Tale trasmissione telematica completa la fase di richiesta del contributo.

Una volta avvenuta l'installazione del dispositivo antiparticolato, dovrà essere perfezionata, presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile, la relativa procedura di collaudo del veicolo ed il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

## 7. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Regione Lombardia procede alle operazioni di istruttoria, consistenti nella verifica della completezza della documentazione pervenuta e dei requisiti previsti dallo specifico bando nonché all'acquisizione d'ufficio dei documenti richiesti.

In particolare si procederà all'acquisizione di:

- documento di regolarità contributiva D.U.R.C. in corso di validità presso gli enti competenti;
- certificato di omologazione del dispositivo antiparticolato rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

I requisiti di erogabilità di cui al paragrafo 3 (sede legale o operativa in regione Lombardia e aiuto illegale formalmente comunicato) dovranno essere posseduti al momento del pagamento del contributo.

L'istruttoria si conclude con un provvedimento di assegnazione o di diniego del contributo.

Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle istanze e di assegnazione del contributo è fissato in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta sul sistema telematico. Tale termine si riferisce all'adozione del provvedimento di assegnazione o diniego del contributo.

In caso di istruttoria positiva il provvedimento di assegnazione verrà trasmesso alla competente struttura regionale per l'emissione del mandato di pagamento.

In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento.

I pagamenti sono effettuati sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase di prenotazione del contributo.

## 8. CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche e controlli anche a posteriori sui dati e sulle informazioni forniti dai soggetti richiedenti.

In particolare procederà ad effettuare verifiche e controlli relativamente all'avvenuto aggiornamento della carta di circolazione del veicolo trasformato, presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile.

Il contributo potrà essere revocato provvedendo, nelle forme di legge, al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi

## Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 05 novembre 2014

legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno, in tutto o in parte, i presupposti per la sua concessione. In particolare, laddove si verifichi:

- la non conformità del veicolo relativamente alle categorie e alle classi emissive ammissibili;
- il mancato raggiungimento della classe emissiva Euro 5 del veicolo trasformato a seguito di installazione del dispositivo antiparticolato;
- la rimozione o disattivazione del dispositivo antiparticolato oggetto del contributo entro i tre anni dalla data di sua installazione, fatti salvi i casi di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria o di trasferimento di proprietà del veicolo;
- la mancata installazione del dispositivo antiparticolato;
- il mancato aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione del dispositivo antiparticolato;
- emerga la non veridicità del contenuto dell'autodichiarazione (art. 75 d.p.r. 445/2000);
- la non ottemperanza delle prescrizioni dello specifico bando comprese le dichiarazioni rispetto agli impegni assunti.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.